

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

II REPARTO – Coordinamento amministrativo

2° UFFICIO – Coordinamento generale in materia contrattuale

Indirizzo Postale: Via XX Settembre 123/a 00187 ROMA

Posta elettronica: r2u2s1@sgd.difesa.it

p.d.c. dott.ssa Pasqualina Costanzo 3/4808

OGGETTO: Art. 11, comma 13, decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Stipula dei contratti d'appalto "in forma elettronica"; decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia".

A ELENCO INDIRIZZI

^^^^^^^^^^

Come noto, il decreto-legge in oggetto, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9, nel prevedere al comma 6, dell'art. 6, un differimento dei termini relativi all'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - applicabili a far data 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data 1° gennaio 2015 per quelli stipulati mediante scrittura privata - ha previsto la sanzione della nullità in tutti i casi di mancato utilizzo della "modalità elettronica", la quale deve ritenersi obbligatoria sia per la forma pubblica amministrativa sia per la scrittura privata.

Successivamente, l'ANAC con comunicato del 4 novembre 2015, nel ribadire l'obbligatorietà della "modalità elettronica" per i predetti contratti pubblici, ha specificato che anche la scrittura privata, relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture, conclusa tramite scambio di lettere, ai sensi dell'art. 334, comma 2, del d.P.R. 207/2010, dovrà essere redatta in modalità elettronica.

Per quanto sopra, nelle more dell'eventuale emanazione di nuove disposizioni da parte di questo Segretariato generale in tema di stipula delle scritture private in modalità elettronica, si fa presente che tutti i contratti, a prescindere dal tipo di procedura espletata, dovranno essere sottoscritti con firma digitale e, per quanto riguarda lo scambio di lettere, attraverso comunicazione di posta elettronica certificata.

Ferma restando l'obbligatorietà di cui sopra, tenuto conto delle incertezze interpretative della normativa in parola, per i contratti a scrittura privata ad oggi già stipulati, a far data 1° gennaio 2015, senza l'utilizzo della "modalità elettronica", si ritiene possa trovare applicazione l'art. 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), secondo cui le copie informatiche dei documenti analogici formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del citato articolo 22, hanno la stessa valenza probatoria degli originali e li sostituiscono ad ogni effetto di legge.

Pertanto, in analogia alle previsioni contenute nell'art. 22 del suddetto d.lgs. 82/2005, per quanto applicabili, il responsabile della struttura che detiene il documento in originale dovrà certificare, mediante dichiarazione, che la copia informatica è conforme a quella analogica.

Nella considerazione delle suddette difficoltà applicative della normativa in oggetto, si valuterà la possibilità di un eventuale approfondimento della materia che sarà oggetto di uno specifico tavolo tecnico.

IL DIRETTORE

Dir. Gen. QUITADAMO Dr. Giuseppe

ELENCO INDIRIZZI

DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE INTERFORZE	<u>ROMA</u>
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE E.I	<u>FIRENZE</u>
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE M.M	<u>TARANTO</u>
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE A.M.	<u>BARI</u>
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI	<u>ROMA</u>
RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO MINISTERO DIFESA	<u>SEDE</u>
e, per conoscenza:	
CORTE DEI CONTI	<u>ROMA</u>